

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 17 dicembre 2018

D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/970
Criteri per il sostegno a progetti innovativi per lo sviluppo della rete distributiva lombarda di impianti ad uso pubblico di erogazione di metano liquido (GNL)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 6/2010 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che all'art. 81, comma 2, lettera b) prevede misure per il completamento della rete distributiva metano attraverso la stipula di accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediate forme di incentivazione di tipo economico e finanziario;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede interventi per la programmazione della rete dei carburanti per autotrazione e per lo sviluppo dei sistemi distributivi di carburanti a basso impatto ambientale;

Richiamato il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA), aggiornato con d.g.r. del 2 agosto 2018, n. X/449, che ha previsto nella scheda TP-6n, tra le diverse azioni, il potenziamento della rete regionale di distribuzione carburanti attraverso la realizzazione di nuovi impianti con il prodotto metano e in particolare quelli di metano GNL (gas naturale liquido);

Considerato che l'utilizzo del metano in forma liquida per l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto pesanti consente rispetto agli altri prodotti, e in particolare al gasolio, una riduzione delle emissioni inquinanti e in particolare di polveri sottili (PM10) e di ossidi di azoto (Nox);

Valutato che la diffusione in punti strategici del territorio lombardo di impianti ad uso pubblico di erogazione del metano in forma liquida (GNL) consentirebbe la diffusione di tale prodotto al fine di creare una rete distributiva a basso impatto ambientale che al contempo risulti efficace per l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto pesanti, in particolare per quelli che effettuano spostamenti a medio-lunga percorrenza;

Dato atto che è interesse di Regione Lombardia sostenere iniziative innovative di distribuzione di metano che attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate siano in grado di rendere ancora più efficiente e sostenibile la rete distributiva dei carburanti;

Ritenuto necessario, pertanto, al fine attuare quanto previsto dal PRS e dal PRIA, approvare i criteri finalizzati all'emanazione di un bando per il sostegno a progetti innovativi per lo sviluppo della rete distributiva lombarda di impianti ad uso pubblico di erogazione del metano liquido (GNL) destinato ai mezzi di trasporto pesanti;

Preso atto del positivo esito del confronto con le rappresentanze del settore avvenuto nella seduta del 22 novembre 2018 della Consulta Regionale Carburanti (art. 98 l.r. 6/2010), organismo che ha tra le sue funzioni anche compiti consultivi in ordine al processo di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti;

Dato atto che la copertura finanziaria degli interventi è garantita da una disponibilità complessiva di risorse del bilancio regionale pari a euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 14.02.203.7050 sulle annualità 2020 per euro 1.000.000,00 e annualità 2021 per euro 1.000.000,00 che si renderanno disponibili, così come previsto dalla Delibera 30 ottobre 2018, n. 709 di «Approvazione della proposta di progetto di legge «Bilancio di previsione 2019-2021 con modifiche di leggi regionali» e relativo documento tecnico di accompagnamento (di concerto con l'assessore Caparini)», a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale della Legge di Bilancio di previsione 2019 - 2021;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);

Ritenuto che:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE 1407/2013;
- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che:

- gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8, 9 e nell'ambito delle attività inerenti le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti de minimis ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 14;

- trattandosi di interventi per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie non si applica l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in quanto le caratteristiche degli interventi rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma e dalla circolare del 17 luglio 2003 «Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 72 della Legge 289/2002 (Finanziaria statale 2003);

Visto l'Allegato A «Criteri per il sostegno a progetti innovativi per lo sviluppo della rete distributiva lombarda di impianti ad uso pubblico di erogazione di metano liquido (GNL)», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'allegato A, nonché all'assunzione dei necessari atti contabili;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2001 n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni in premessa i criteri di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzati all'emanazione del bando per il sostegno a progetti innovativi per lo sviluppo della rete distributiva lombarda di impianti ad uso pubblico di erogazione del metano liquido (GNL) per l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto pesanti;

2. di prevedere che la copertura finanziaria degli interventi è garantita da una disponibilità complessiva di risorse del bilancio regionale pari a euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 14.02.203.7050 sulle annualità 2020 per euro 1.000.000,00 e annualità 2021 per euro 1.000.000,00 che si renderanno disponibili, così come previsto dalla Delibera 30 ottobre 2018, n. 709 di «Approvazione della proposta di progetto di legge «Bilancio di previsione 2019-2021 con modifiche di leggi regionali» e relativo documento tecnico di accompagnamento (di concerto con l'Assessore Caparini)», a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale della legge di bilancio di previsione 2019 - 2021;

3. di dare atto che gli interventi saranno attuati nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato A della presente deliberazione e del regolamento (UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in

particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);

4. di stabilire altresì che all'emanazione del bando per il sostegno a progetti innovativi per lo sviluppo della rete distributiva lombarda di impianti ad uso pubblico di erogazione di metano liquido (GNL) destinato ai mezzi di trasporto pesanti, si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente della U.O. Commercio, Servizi e Fiere secondo i criteri di cui all'Allegato A e nei limiti delle risorse indicate al punto 2;

5. di demandare al Dirigente della U.O. Commercio, Servizi e Fiere, gli adempimenti amministrativi conseguenti all'adozione della presente deliberazione, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A

Titolo	CRITERI PER IL SOSTEGNO A PROGETTI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA LOMBARDA DI IMPIANTI AD USO PUBBLICO DI EROGAZIONE DI METANO LIQUIDO (GNL)
Finalità	L'intervento è finalizzato a sviluppare la rete distributiva del metano in forma liquida (GNL) mediante l'incentivazione di impianti GNL per l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto pesanti
R.A. PRS X Lgs.	14.02.55 "Sviluppo della rete distributiva dei carburanti ecocompatibili"
Soggetti beneficiari	Micro, piccole e medie imprese (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) operanti nel settore della distribuzione dei carburanti afferenti agli ATECO G e H
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 2.000.000,00
Fonte di finanziamento	Capitolo di spesa 14.02.203.7050 del bilancio 2020 e 2021
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili nel limite di € 200.000,00 per la realizzazione di impianti di erogazione GNL. Per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi il massimale è ridotto da 200.000,00 a 100.000,00 euro ai sensi della normativa sugli Aiuti di Stato (De Minimis). In esito alle risultanze dell'attività istruttoria, qualora le domande pervenute eccedessero la dotazione finanziaria, l'importo del contributo potrà essere ridotto proporzionalmente, comunque nel limite massimo del 90% del massimale.
Regime di aiuto	Gli aiuti alle micro, piccole e medie imprese sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi il massimale è ridotto da 200.000,00 a 100.000,00 euro. Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti.

	Qualora la concessione del beneficio comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, lo stesso non potrà essere concesso. Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. E' invece consentito il cumulo con le "misure generali" (es. iperammortamento).
Interventi ammissibili	Impianti ad uso pubblico di GNL sul territorio lombardo (comprensivi di attrezzature per l'erogazione del prodotto metano in modalità liquido-liquido). Sono esclusi gli impianti ad uso privato (art. 91 della l.r. 6/2010). Sono ammissibili gli interventi i cui lavori di realizzazione dell'impianto di erogazione GNL non siano ancora iniziati (data di certificazione di inizio lavoro successiva alla data di approvazione della presente Deliberazione) e le cui spese per l'acquisto delle attrezzature siano successive alla data di approvazione della presente Deliberazione. Gli interventi dovranno essere realizzati in almeno uno dei seguenti ambiti: • in fregio alla rete autostradale; • in fregio o in prossimità (distanza stradale massima 5 chilometri) di strade delle rete ordinaria principale classificate "strade di interesse regionale di 1° e 2° livello e strade provinciali di 1° livello" secondo la classificazione di cui alla dgr n. 19709 del 3 dicembre 2004 pubblicata sul BURL IV Supplemento Straordinario del 23.12.2004 e ss.mm.ii.; • su strade delle rete ordinaria in prossimità (distanza stradale massima 5 chilometri) della rete autostradale (compresi tangenziali, raccordi e svincoli del sedime autostradale); • in prossimità (distanza stradale massima 5 chilometri) dei terminal intermodali individuati al paragrafo 7.2 della DCR 20 settembre 2016 n. X/1245 "Programma regionale mobilità e trasporti". • in prossimità (distanza stradale massima 5 chilometri) di centri di interscambio del trasporto ferro-gomma, oggetto di accordi ai sensi dell'art. 21 della l.r. 4 aprile 2012 n. 6; • in bacini d'utenza carenti di impianti di metano di cui alla DGR 6698/2017 e aggiornati con successivi decreti della Unità Organizzativa regionale competente nelle

	province i cui capoluoghi abbiano superato un determinato limite di concentrazione dal 2009 al 2014 ai sensi del D.Lgs 257/2016 e della l.r. 6/2010; Per tutti gli interventi la distanza stradale non dovrà essere inferiore a 15 km da impianti già autorizzati e collaudati per l'erogazione di GNL. Tale distanza minima stradale non si applica per gli impianti da collocarsi sulla corsia opposta del medesimo asse viario (stessa denominazione e classificazione amministrativa ai sensi del Codice della Strada). Gli interventi dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo regionale, salvo proroga concessa ai sensi dell'art. 27 della L.R. 34/1978.
Spese ammissibili	Sono ammesse a contributo le spese (ivi compresi montaggio e trasporto), al netto dell'IVA, per la realizzazione di attrezzature per l'erogazione del prodotto metano GNL consistenti in: • acquisto e installazione del serbatoio criogenico, dell'impiantistica GNL e delle attrezzature finalizzate alla misura e alla erogazione del prodotto metano in modalità liquida (GNL) • oneri di progettazione (nella misura massima del 5% del costo dell'impianto), direzione lavori, consulenza, assistenza e sicurezza • pensilina di copertura dell'area di erogazione.
Tipologia della procedura	Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Regione Lombardia, entro novanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato. L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa "a sportello" secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta.
Istruttoria e valutazione	Le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione e di semplificazione amministrativa: dovranno essere inviate tramite pec all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it L'istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata dal responsabile del Procedimento supportato da un apposito Nucleo di Valutazione composto da funzionari della Direzione Generale Sviluppo Economico.

	L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando. La valutazione tecnica sarà effettuata sulla base delle risposte al Questionario di Valutazione per verificare la coerenza dell'intervento proposto con le finalità della misura. Al termine della fase istruttoria, il Responsabile del Procedimento procederà all'approvazione dell'elenco degli ammessi a contributo, mediante apposito provvedimento. Il termine di conclusione del procedimento sarà di 90 giorni a decorrere dalla chiusura del Bando attuativo di successiva emanazione.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo è erogato ai beneficiari a saldo a seguito della verifica positiva della rendicontazione delle spese sostenute e della trasmissione del verbale di collaudo metrico sull'effettiva erogazione di prodotto GNL redatto dall'ufficio metrico competente o con utilizzo di laboratorio mobile certificato. La rendicontazione delle spese sostenute non potrà essere presentata prima del 1/1/2020. In esito positivo della rendicontazione i contributi saranno erogati in ordine cronologico nei limiti della disponibilità finanziaria sull'annualità 2020 (euro 1.000.000,00) mentre i rimanenti contributi saranno erogati, sempre in ordine cronologico, sull'annualità 2021.